



COMUNICATO UFFICIALE N. 1444 DEL 4 APRILE 2019 TRIBUNALE FEDERALE N. 48

Richiesta di applicazione della misura cautelare della sospensione, ex art. 112 comma II R.G., nei confronti del tesserato Luca Valentino, istruttore giovanile della USE basket e della A.D. Basket Biancorosso Empoli.

Il Tribunale federale

Presidente: Costantini
Componenti: D'Andria, Coppola
Relatore: Coppola

Letta la richiesta di applicazione della misura cautelare della sospensione ex art. 112 comma II R.G., presentata dalla Procura Federale nei confronti di Luca Valentino, istruttore giovanile della USE Basket e della A.D. Basket Biancorosso Empoli, e disposta il 25.03.19 per la "*particolare gravità dei fatti contestati, l'esistenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, e ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di illeciti di analoga natura*", con fissazione dell'udienza per l'audizione del tesserato al giorno 03.04.19;

sentito all'udienza del 3 aprile il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Marco Scarpati, il quale, riportandosi al contenuto della richiesta della misura cautelare, insisteva per la conferma del provvedimento della sospensione a carico del Valentino; nonché il difensore del tesserato, Avvocato Cassì, il quale, contrariamente, chiedeva la revoca della misura cautelare adottata il 25 marzo, in assenza di elementi attuali e concreti, da cui desumere l'ipotesi di recidiva nelle more del processo, tanto più che il fatto è stato accertato nel gennaio 2018 (dunque oltre un anno fa);

sentito personalmente il tesserato Luca Valentino il quale dichiarava, in sostanza, di non aver avuto alcuna intenzione di posizionare la telecamera negli spogliatoi dell'impianto al fine di riprendere l'area delle docce, bensì esclusivamente per accertare che in quell'area, piuttosto appartata, gli studenti che frequentavano la mattina l'impianto (e non dunque i ragazzi che svolgevano l'attività sportiva nel pomeriggio) non facessero uso di sostanze stupefacenti, in quanto alcuni giorni aveva personalmente rinvenuto in quell'area alcuni mozziconi di spinelli; di aver sì camuffato la telecamera la quale tuttavia era facilmente visibile, senza rendersi conto dell'effettiva gravità di tale condotta; di aver in ogni caso puntato l'obiettivo in modo che riprendesse l'ingresso del vano docce e parte di una di esse; di essersi allontanato, dopo aver posizionato la telecamera, in quanto trattenuto in una conversazione da un collega, con l'intento di ritornare poco dopo per rimuoverla; di essersi recato a segnalare l'accaduto al proprio dirigente solo il giorno successivo al fatto, scoprendo che la telecamera era nel frattempo

Segue C.U. n. 1444 del 4 aprile 2019 T.F. n. 48

stata consegnata ai Carabinieri (dopo che un ragazzo l'aveva trovata e consegnata alla madre, la quale, a sua volta, l'aveva consegnata al dirigente), ove egli stesso prontamente si recava per spiegare i fatti; di essere in ogni caso rammaricato dell'errore commesso.

Precisava infine che sul computer, da lui non utilizzato per svariati anni, e sottoposto a sequestro nel procedimento penale aperto a suo carico dalla Procura della Repubblica di Firenze, non sarebbero stati trovati materiali dal contenuto pedo-pornografico.

All'ammissione di responsabilità del tesserato, il Procuratore replicava che, pur prescindendo dalla reale intenzione con la quale era stata posizionata la telecamera, tale comportamento costituisca in ogni reato per il quale appare opportuno provvedimento sospensivo.

osserva

Il Tribunale, esaminati gli atti e valutate le circostanze emerse, ritiene allo stato di dover confermare il provvedimento di sospensione adottato, per le seguenti ragioni.

E' compito di questo Tribunale, in questa sede, valutare unicamente la particolare gravità dei fatti, la sussistenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, ed il pericolo che si possano commettere illeciti della stessa natura, mentre una più compiuta valutazione di merito andrà eventualmente rimessa al Tribunale in diversa composizione, in sede di esame di un ipotetico deferimento.

La richiesta della misura cautelare presentata dalla Procura Federale ai sensi dell'art. 112 R.G. soddisfa il rispetto del requisito della "presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza" alla luce della documentazione raccolta e soprattutto dell'ammissione, da parte del tesserato, di quanto a lui contestato.

Si ritiene sia altresì sussistente la "particolare gravità" dei fatti, alla luce della oggettiva condotta posta in essere dal tesserato, che -pur a voler in questa sede prescindere dalla valutazione sulla reale intenzione che ne ha spinto l'operato - risulta tuttavia meritevole di censura.

Non si può infatti non tenere in considerazione come la scelta di posizionare una telecamera camuffata - seppur grossolanamente - in un'area nella quale deve ritenersi massima l'esigenza di privacy e riservatezza, configuri di per sé ipotesi di reato (quantomeno nella forma del delitto di illecite interferenze nella vita privata), tanto più che nella fascia temporale in cui la stessa era stata apposta era ben nota al tesserato la circostanza che sarebbero stati ripresi atleti giovanissimi (minori anche di 14 anni) estranei ai comportamenti che lo stesso Valentino diceva di voler documentare (ovvero il consumo di spinelli).

Segue C.U. n. 1444 del 4 aprile 2019 T.F. n. 48

Né si può trascurare il fatto che la telecamera, per come oggettivamente posizionata, fosse chiaramente idonea alla ripresa di parte delle docce e dunque, avrebbe potuto filmare i ragazzi violandone la riservatezza e l'intimità.

Atleti che, consideratane la minore età, dovevano essere garantiti, tutelati e preservati al massimo grado.

Ritiene pertanto il Tribunale che allo stato, in assenza di elementi probatori di segno diverso rispetto a quelli già adottati nel giudizio ed alla luce di quanto dispone l'art. 112 R.G.. (secondo cui la misura cautelare ha come obiettivo quello di evitare il rischio che l'incolpato possa commettere "illeciti" e violazioni rilevanti a fini disciplinari, della stessa specie di quello già commesso, ovvero in generale reiterare comportamenti, che costituiscano violazioni di norme federali, ivi comprese quelle contenute nel Codice Etico) gli elementi al momento raccolti siano sufficienti per fondare il *fumus* del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, intendendo non necessariamente la commissione di fattispecie identica a quella già commessa, bensì "illeciti della stessa specie", configuranti violazione di norme rilevanti per l'ordinamento sportivo.

Le deduzioni e le argomentazioni difensive della parte, non appaiono, al momento di una forza tale da far ritenere infondata la tesi accusatoria, supportata anche dall'ammissione del fatto da parte dell'incolpato, dalla sua particolare gravità e dal pericolo della commissione di comportamenti illeciti della medesima specie, e si ritiene pertanto di dover confermare il provvedimento di sospensione dalle attività sportive e federali fino all'esito della decisione di merito.

P.Q.M.

Conferma a carico del tesserato Luca Valentino, istruttore giovanile della USE basket e della A.D. basket Biancorosso Empoli, il provvedimento della sospensione cautelare.

F.to Irene Coppola
RELATORE

F.to Alessio Costantini
PRESIDENTE

Roma, 4 aprile 2019

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE